

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2011, n. 49-3072

**DGR n. 10 - 26362 del 28.12.1998 "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata" e s.m.i.. Modifiche.**

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la DGR n. 10 – 26362 del 28.12.1998 con la quale sono stati determinati i criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 70/96 e s.m.i.;

viste le successive DDGR n. 37 – 26995 dell'1.4.1999, n. 38 – 8084 del 23.12.2002, n. 56 – 9630 del 9.6.2003, n. 51 – 2797 del 9.5.2006, n. 95 – 7849 del 17.12.2007 e n. 33 – 2150 del 6.6.2011 con le quali sono stati modificati i suddetti criteri;

constatato che, nella fase applicativa della disciplina vigente in materia, sono emersi rilevanti problemi gestionali per cui si rende necessario apportare alcune modifiche ai criteri approvati con le citate deliberazioni;

considerato che i suddetti criteri prevedono all'art. 4, commi 6 e 8, che i Comitati di gestione degli Ambiti Territoriale di caccia (ATC) e Comprensori alpini (CA) durano in carica quattro anni sempre a far data dall'1.1.2008 e che il Comitato di gestione scaduto viene prorogato fino all'insediamento del nuovo Comitato per un periodo massimo di quattro mesi;

considerato, inoltre, che all'art. 9, comma 1 gli stessi criteri prevedono che il Comitato di gestione predisporre ed approva entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente;

ritenuto, sulla base di quanto sopra riportato, di dare continuità al lavoro svolto dal Comitato di gestione uscente, subordinando l'insediamento del nuovo Comitato di gestione all'obbligo dell'approvazione del rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente entro il termine previsto dal suddetto articolo;

ritenuto, pertanto, di modificare l'art. 4 comma 8 dell'allegato alla DGR n. 10 – 26362 del 28.12.1998 e s.m.i. concernente i criteri e gli indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

di modificare, per le motivazioni riportate in premessa, l'art. 4 comma 8 dell'allegato alla DGR n. 10 – 26362 del 28.12.1998 e s.m.i., concernente i criteri e gli indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata, come segue:

Art. 4

“8. Il Comitato di gestione scaduto viene prorogato fino all'approvazione del rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente di cui all'art. 9 e, comunque, per un periodo massimo di quattro mesi, trascorso il quale il Presidente del Comitato di gestione uscente svolge i compiti di cui al successivo art. 7, in qualità di Commissario, per un periodo massimo di tre mesi”.

La presente deliberazione sarà trasmessa ai Comitati di gestione degli ATC e dei CA e alle Province.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)